



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Presidenza della Regione
Servizio Registro generale del volontariato e
organizzazione delle elezioni

**Elezione del Presidente della Regione
e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna**

24 febbraio 2019

**OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI
CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO
CENTRALE REGIONALE**

Sommario

<i>PREMESSA</i>	5
<i>IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE</i>	6
§ 1.- <i>Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale (art. 1, Legge Stat. Regionale 1/2013)</i>	6
§ 2.- <i>Definizioni (art. 2, Legge Stat. Regionale 1/2013)</i>	6
§ 3.- <i>Circoscrizioni elettorali (art. 3, Legge Stat. Regionale 1/2013)</i>	6
<i>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE</i>	7
<i>Composizione e poteri</i>	7
§ 4.- <i>Componenti</i>	7
§ 5.- <i>Magistrati aggregati</i>	7
§ 6.- <i>Esperti</i>	8
§ 7.- <i>Poteri dell'Ufficio</i>	8
§ 8.- <i>Poteri del Presidente</i>	8
<i>Rappresentanti di lista e dei gruppi di liste</i>	8
§ 9.- <i>Designazione dei rappresentanti di lista e dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013 e art. 19 L.R.7/1979)</i>	8
§ 10.- <i>Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista e dei gruppi di liste</i>	9
§ 11.- <i>Sanzioni penali</i>	9
<i>Sala dell'Ufficio</i>	9
§ 12.- <i>Arredo della sala</i>	9
§ 13.- <i>Accesso alla sala</i>	9
<i>LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE</i>	10
§ 14.- <i>Operazioni preliminari (art. 17, LR 7/1979)</i>	10
§ 15.- <i>Ulteriori operazioni (art. 18, LR 7/1979)</i>	11

<i>Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni</i>	11
§ 16.- <i>Inizio delle operazioni di scrutinio.</i>	11
§ 17.- <i>Operazioni di spoglio.</i>	11
<i>Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati</i>	12
§ 18.- <i>Accertamento preliminare al riesame.</i>	12
§ 19.- <i>Nomina dei magistrati aggregati.</i>	12
§ 20.- <i>Operazioni di riesame.</i>	12
§ 21.- <i>Determinazione dei risultati circoscrizionali (art. 10, legge regionale statutaria 1/2013).</i>	12
§ 22.- <i>Cause di ineleggibilità e incompatibilità</i>	13
§ 23.- <i>Compilazione dei verbali.</i>	14
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	14
<i>Composizione e poteri</i>	14
§ 24.- <i>Componenti</i>	14
§ 25.- <i>Esperti</i>	14
§ 26.- <i>Poteri dell'Ufficio.</i>	15
§ 27.- <i>Poteri del Presidente.</i>	15
<i>Rappresentanti dei gruppi di liste</i>	15
§28.- <i>Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013).</i>	15
§ 29.- <i>Facoltà riconosciute ai rappresentanti dei gruppi di liste.</i>	15
§ 30.- <i>Sanzioni penali</i>	16
<i>Sala dell'Ufficio</i>	16
§ 31.- <i>Arredo della sala.</i>	16
§ 32.- <i>Accesso alla sala</i>	16
LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	16
§ 33.- <i>Esame e ammissione delle candidature (art. 15 legge regionale 16/2013)</i>	16
§ 34.- <i>Ricorso avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>	17

§ 35.- <i>Compiti dell'Ufficio centrale regionale (art. 5, L.R. 16/2013)</i>	18
§ 36.- <i>Verballi (art. 6, legge regionale 16/2013)</i>	18
§ 37.- <i>Proclamazione del presidente (lett. a e b, § 35)</i>	19
§ 38.- <i>Soglia di sbarramento (lett. c, § 35)</i>	19
§ 39.- <i>Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza (lett. d, § 35) (art. 13 legge regionale statutaria n. 1/2013)</i>	19
§ 40.- <i>Inapplicabilità del premio di maggioranza (lett. f, § 35)</i>	19
§ 41.- <i>Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente (lett. e, § 35) (art. 14 legge regionale statutaria n. 1/2013)</i>	20
§ 42.- <i>Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste (lett. e, § 35) (art. 15 legge regionale statutaria n. 1/2013)</i>	20
§ 43.- <i>Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza (art. 16, legge regionale statutaria n.1/2013, lett. f, § 35)</i>	20
§ 43 bis - <i>Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste (artt. 14, 15 e 16 legge regionale statutaria n.1/2013). §§ 41, 42 e 43. Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, n. 3612/2015 - Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, n. 1041/2016 - Sentenza Cassazione civile, Sez unite, n. 6452/2016</i>	21
§ 44.- <i>Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali (lett. g, h § 35)</i>	21
§ 45.- <i>Riserva di un seggio per circoscrizione (art. 18, legge regionale statutaria 1/2013)</i>	22
§ 46.- <i>Proclamazione dei consiglieri (lett. i, § 35)</i>	23
§ 47.- <i>Surrogazioni (art. 20 Legge statutaria regionale 1/2013)</i>	23
§ 48 - <i>Esempio ripartizione dei seggi e premio di maggioranza</i>	24
§ 49 - <i>Esempi ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza</i>	38

PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire agli uffici competenti una guida per compiere le operazioni relative alle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna, a norma della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), della legge regionale statutaria 20 marzo 2018 n. 1 (Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere), della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7). Per quanto non previsto dalle disposizioni citate, si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente per l'elezione della Camera dei deputati.

In materia di ineleggibilità e incompatibilità, l'articolo 22, comma 2, della legge statutaria n. 1 del 2013, prevede che fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna si applichino, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, le leggi statali. Tale disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art.1 della legge statutaria n. 1 del 2014, la quale dispone che la dicitura "oltre a quanto previsto nello Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'art. 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti da medesimo art. 17.

L'art. 3 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1, ripartisce il territorio della Regione nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari.

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 44/2018), le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale sono svolte:

- a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
- b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
- c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
- d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
- e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
- f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
- g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
- h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.

Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Questa pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel portale dedicato alle elezioni della Regione autonoma della Sardegna all'indirizzo web: <http://www.sardegnaelezioni.it/>

IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative che disciplinano il nuovo sistema elettorale regionale, con riferimento particolare a quelle contenute nella legge regionale statutaria n.1/2013.

§ 1.- Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale (art. 1, Legge Stat. Regionale 1/2013)

Con il sistema elettorale introdotto dalla legge statutaria n. 1 del 12 novembre 2013, il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione ed il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

E' eletto presidente della Regione il candidato che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi, il quale, unitamente al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, fa parte del Consiglio regionale.

Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio di maggioranza nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge reg. stat. n.1/2013.

Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:

- a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

§ 2.- Definizioni (art. 2, Legge Stat. Regionale 1/2013)

Ai sensi della legge statutaria n. 1/2013 si intende per:

- a) circoscrizione elettorale, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) coalizione di gruppi di liste, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
- f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

§ 3.- Circoscrizioni elettorali (art. 3, Legge Stat. Regionale 1/2013)

Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti

attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del 2017, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16/2013, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Composizione e poteri

§ 4.- Componenti.

L'articolo 7 della legge regionale n. 7/1979 e ss.mm.ii, recante «*Norme per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna*» stabilisce che presso ciascun Tribunale di cui alle lettere da a) a h) del comma 1-bis dell'articolo 3 della legge regionale n.16 del 2013 è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Tribunale di Cagliari per la circoscrizione elettorale di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano; Tribunale di Nuoro per la circoscrizione elettorale di Nuoro; Tribunale di Lanusei per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra; Tribunale di Tempio per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio; Tribunale di Oristano per la circoscrizione elettorale di Oristano; Tribunale di Sassari per la circoscrizione elettorale di Sassari]

L'Ufficio è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

§ 5.- Magistrati aggregati.

Per le operazioni di riesame dei voti contestati e non assegnati da parte degli Uffici elettorali di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale può essere integrato da magistrati aggregati, nominati dal presidente della Corte d'Appello o del Tribunale su richiesta del presidente dell'Ufficio (articolo 72, primo comma, n. 2, legge regionale n. 7/1979).

Il numero dei magistrati aggregati è commisurato alle esigenze del sollecito espletamento delle operazioni di riesame dei voti contestati e non assegnati; di conseguenza, è opportuno che la richiesta per la relativa nomina sia avanzata dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, del numero complessivo delle schede contestate in tutte le sezioni della

circostrizione.

I magistrati aggregati partecipano esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e cessano dalle loro funzioni non appena completato tale riesame, prima che si dia inizio alle operazioni per la determinazione della cifra elettorale delle liste. Pertanto sono esclusi dalle operazioni di spoglio delle schede eventualmente inviate da quelle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare, entro il termine prescritto, le operazioni di scrutinio.

§ 6.-Esperti.

L'articolo 7, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, stabilisce che l'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente del Tribunale (articolo 7, legge regionale n. 7/1979).

§ 7.- Poteri dell'Ufficio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri (articolo 74, primo comma, della legge regionale n. 7/1979).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

Ad eccezione di quanto previsto dalla legge regionale circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza (articolo 74, secondo comma, della legge regionale n. 7/1979).

§ 8.- Poteri del Presidente.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 7/1979, ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, laddove compatibili, come descritti dall'articolo 38 della stessa legge regionale 7/1979.

Il presidente dell'Ufficio, per ragioni di ordine pubblico, può disporre che si proceda a porte chiuse. In tal caso, i rappresentanti delle liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula, fermo restando che il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

Rappresentanti di lista e dei gruppi di liste

§ 9.-Designazione dei rappresentanti di lista e dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013 e art. 19 L.R.7/1979).

I delegati di lista e i delegati dei gruppi di liste, tramite dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, e/o due rappresentanti di gruppo di liste, uno effettivo e l'altro

supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali, le quali ne rilasciano ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista o i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali.

§ 10.-Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista e dei gruppi di liste.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 7/1979 e 18 della legge regionale n. 16/2013, i rappresentanti di lista e dei gruppi di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

§ 11.- Sanzioni penali.

I rappresentanti di lista e dei gruppi di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.65 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000, si veda l'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

Sala dell'Ufficio

§ 12.-Arredo della sala.

La sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste e dei gruppi di liste dei candidati (articolo 74, comma 5, legge regionale n.7/1979).

§ 13.-Accesso alla sala.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati (articolo 74, quarto comma, della legge regionale n.7/1979).

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 14.-Operazioni preliminari (art. 17, LR 7/1979).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/1979;

2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;

3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale 1/2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

7) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 9, comma 2, del D. Lgs 235/2012).

8) esclude, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2013 i candidati alla carica di consigliere regionale a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

§ 15-Ulteriori operazioni (art. 18, LR 7/1979).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, ai sensi dell'articolo 8, legge regionale n. 7/1979.

Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni

§ 16.-Inizio delle operazioni di scrutinio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'art.72, della legge regionale n. 7/1979, entro 24 ore dal ricevimento degli atti trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione si riunisce per procedere alle operazioni di propria competenza.

L'Ufficio accerta in primo luogo se sono pervenuti da tutti gli Uffici di sezione i plichi con i verbali e i relativi allegati e se tutti i seggi hanno completato le operazioni di scrutinio.

§ 17.- Operazioni di spoglio.

Nel caso in cui qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio procede, in sede surrogatoria, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, al compimento delle operazioni stesse, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna e nella scatola trasmessi dagli Uffici di sezione interessati. Effettua lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69 della legge regionale n. 7/1979, osservando le disposizioni dell'art. 9 della legge statutaria regionale 1/2013, le disposizioni degli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 16/2013, e, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 63, 64, 67, 68, 70 e 71 della legge regionale 7/1979.

In ordine alle predette operazioni l'Ufficio compila apposito verbale in duplice esemplare (*Mod. 21/I R*).

Compiute le operazioni di spoglio dei voti, l'Ufficio forma, per ciascuna sezione, le buste contenenti le schede spogliate, i verbali e gli atti allegati. Anche per quanto riguarda la formazione delle buste si richiama la pubblicazione «Operazioni degli Uffici elettorali di sezione» e il *Mod. 21/I R*.

Delle due copie del verbale, una, con i relativi atti e documenti, nonché con il verbale delle operazioni della Sezione con i relativi atti e documenti ad essi allegati, viene trasmessa, insieme al verbale dell'Ufficio, alla segreteria del Consiglio regionale (articolo 76, comma 3, della legge regionale n. 7/1979); l'altra, insieme all'estratto del verbale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, inserita nell'apposita busta (*BUSTA n. H/R*), viene trasmessa alla segreteria del comune in cui si trova la sezione. L'estratto del verbale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio sarà inoltrato a cura dello stesso comune alla Presidenza della Regione (articolo 71, comma 1, legge regionale n. 7/1979).

Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati

§ 18.-Accertamento preliminare al riesame.

Compiute le eventuali operazioni descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 72, comma primo, numero 2 della legge regionale 7/1979, al riesame delle schede contenenti voti di lista o di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione, accertando il numero complessivo di tali schede, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 20.

§ 19.- Nomina dei magistrati aggregati.

Qualora il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o il Presidente del tribunale, su richiesta del presidente dell'Ufficio, aggrega altri magistrati nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede (articolo 72, comma primo, numero 2, legge regionale n. 7/1979).

§ 20.- Operazioni di riesame.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti (articolo 72, comma primo, legge regionale n. 7/1979).

Procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni descritte, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni secondo quanto previsto nel paragrafo 19.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale che sarà inviato alla Segreteria del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 76, comma 3, legge regionale n. 7/1979.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione (articolo 72, ultimo comma, legge regionale n. 7/1979).

§ 21.- Determinazione dei risultati circoscrizionali (art. 10, legge regionale statutaria 1/2013).

Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:

- a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
- b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
- c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
- d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione (articolo 10, legge regionale

statutaria 1/2013).

Nel conteggio dei voti validi sono compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli uffici elettorali di sezione e i voti assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dei seggi.

Nel totalizzare i voti di lista validi, l'Ufficio utilizza come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti dai verbali degli uffici elettorali di sezione, che non possono essere modificati fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, successivamente, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale (Modello n. 21 bis R), il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato (articolo 4, 2 comma, legge regionale n. 16/2013).

I voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sono registrati nei prospetti Modello n.I R e Modello n.II R. Nel prospetto Modello n. I R sono registrati i voti dei candidati presidente validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n.II R sono registrati i voti dei candidati presidente contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

I voti delle liste circoscrizionali sono registrati nei prospetti Modello n. III R e Modello n. IV R. Nel prospetto Modello n. III R sono registrati per le liste circoscrizionali i voti di lista validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n. IV R sono registrati per le liste circoscrizionali i voti di lista contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

I voti di ciascuna coalizione di gruppi di liste sono registrati nei prospetti Modello n. V R. Nel prospetto Modello n. V R sono registrati per ciascuna coalizione delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato Presidente i voti validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni e quelli assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame e risultanti dal relativo verbale (Modello 21 ter R) .

I voti di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale sono registrati nei prospetti Modello n.VII R e Modello n.VIII R. Nel prospetto Modello n. VII R sono registrati per ciascun candidato i voti di preferenza validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n. VIII R sono registrati per ciascun candidato i voti di preferenza contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

L'estratto di verbale (Modello n. 21 bis R) previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 16/2013, inserito nella *busta B/R*, è immediatamente recapitato, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale anche al fine di verificare, ai sensi dall'articolo 12 della legge statutaria n. 1/2013, se vi siano liste da escludere dal riparto dei seggi per il mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge statutaria n. 1/2013.

§ 22- Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge statutaria n. 1 del 2013, in materia di ineleggibilità e

incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali. Tale disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art.1 della legge statutaria n. 1 del 2014, la quale dispone che la dicitura "oltre a quanto previsto nello Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'art. 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti da medesimo art. 17.

L'ufficio centrale circoscrizionale redige apposito verbale di comunicazione all'Ufficio centrale regionale delle cause di ineleggibilità e incompatibilità riscontrate.

§ 23.-Compilazione dei verbali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale (*Mod. 21/R*) che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista o di gruppi di liste presenti. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta (articolo 76 legge regionale n.7/1979).

Il secondo esemplare, incluso nella *Busta D/R*, è consegnato, ai fini della sua conservazione, alla Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 7/1979 alla Presidenza della Regione e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 77, legge regionale n.7/1979).

L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Composizione e poteri

§ 24.-Componenti

L'articolo 7, terzo comma, della legge regionale n. 7/1979, recante «Norme per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna», stabilisce che presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio è composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

§ 25.-Esperti.

L'articolo 7, della legge regionale n. 7/1979, stabilisce che l'Ufficio centrale regionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con funzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente della Corte d'Appello. Gli esperti prestano opera di assistenza, senza mai essere investiti di funzioni deliberanti, e in particolare coadiuvano l'Ufficio

centrale regionale nei compiti descritti nell'articolo 5 legge regionale 16/2013 e richiamati nel successivo paragrafo 35.

§ 26- Poteri dell'Ufficio.

L'Ufficio centrale regionale si pronuncia provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate.

Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

§ 27.- Poteri del Presidente.

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni o commette reato.

Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il presidente disponga di procedere a porte chiuse, i rappresentanti dei gruppi di liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula. Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

La Forza pubblica, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio. Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente.

Rappresentanti dei gruppi di liste

§28.-Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013).

I delegati dei gruppi di liste, tramite dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, designano presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, alla cancelleria della Corte d'appello, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Corte d'appello.

§ 29.-Facoltà riconosciute ai rappresentanti dei gruppi di liste.

I rappresentanti dei gruppi di liste, designati dai delegati di lista o da persone da questi stessi espressamente autorizzate, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale

prendendo posto al tavolo dell'Ufficio o in prossimità, ma sempre in maniera da poter assistere a tutte le operazioni elettorali.

I rappresentanti dei gruppi di lista possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni ed apporre la propria firma sul verbale e sui relativi estratti, nonché sulle buste spedite dall'Ufficio.

§ 30.- Sanzioni penali.

I rappresentanti dei gruppi di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 104, 2 comma, del D.P.R. 361/1957, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 si veda l'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

Sala dell'Ufficio

§ 31.-Arredo della sala.

Anche se la legge nulla prevede in proposito, si deve ritenere che la sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale regionale, analogamente a quanto stabilito per i locali in cui si riunisce l'Ufficio centrale circoscrizionale, debba essere divisa in due compartimenti.

Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori. Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti e i rappresentanti dei gruppi di liste.

§ 32.-Accesso alla sala.

Nella parte della sala non riservata all'Ufficio hanno accesso, al fine di assistere alle operazioni, gli elettori che presentano la tessera elettorale attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione o altro documento attestante la qualità di elettore.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati.

LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 33.- Esame e ammissione delle candidature (art. 15 legge regionale 16/2013)

L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:

- a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla

relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura ed esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;

b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;

c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

d) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 9, comma 2, del D.Lgs 235/2012).

e) esclude, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2013, i candidati alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

f) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente.

I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

§ 34.- Ricorso avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 17 legge regionale n. 7/1979, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

§ 35.- Compiti dell'Ufficio centrale regionale (art. 5, L.R. 16/2013)

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:

- a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
- b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
- c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste rispettivamente, dalle lettere a e b del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013;
- d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
- e) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della medesima legge regionale statutaria;
- f) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria medesima;
- g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, all'articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1/2013;
- h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1/2013;
- i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria n. 1/2013.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria generale del Consiglio regionale, che la trasmette alla Presidenza della Regione affinché la porti a conoscenza del pubblico (articolo 5, legge regionale n. 16/2013).

§ 36.- Verbali (art. 6, legge regionale 16/2013)

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale (*Modello 38 R*); un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. a, della legge regionale statutaria n. 1/2013.

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2013 alla Presidenza della Regione.

§ 37.- Proclamazione del presidente (lett. a e b, § 35)

Ricevuti i dati di cui al paragrafo 35, l'Ufficio centrale regionale determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.

L'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e contestualmente proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore, al quale viene riservato un seggio.

§ 38.- Soglia di sbarramento (lett. c, § 35)

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Ufficio centrale regionale calcola le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste ed esclude dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto, rispettivamente, le percentuali di sbarramento del 10% e del 5% del totale dei voti validi.

§ 39.- Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza (lett. d, § 35) (art. 13 legge regionale statutaria n. 1/2013)

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Ufficio centrale regionale verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente ed assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:

- a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
- b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013 (si vedano, sul punto, le esemplificazioni riportate in appendice).

Nel calcolo dei seggi anzidetti sono compresi i due seggi attribuiti al candidato presidente proclamato Presidente della Regione ed al candidato presidente, proclamato consigliere, che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

§ 40.- Inapplicabilità del premio di maggioranza (lett. f, § 35)

Qualora la percentuale di voti di cui al paragrafo precedente sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la predetta percentuale sia inferiore al 25 per cento, l'Ufficio centrale regionale ripartisce tutti i seggi proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto, secondo le modalità riportate nell'articolo 16 della legge regionale statutaria n. 1/2013 e richiamate nei paragrafi successivi.

Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla

seconda e si arrotonda all'unità più vicina (articolo 13, legge regionale statutaria n. 1/2013).

§ 41.- Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente (lett. e, § 35) (art. 14 legge regionale statutaria n. 1/2013)

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, l'Ufficio centrale regionale attribuisce i restanti seggi, spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

- a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della precedente lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai soli gruppi che hanno partecipato alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera b) per i quali le ultime divisioni di cui alla medesima lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi sopraindicati che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

§ 42.- Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste (lett. e, § 35) (art. 15 legge regionale statutaria n. 1/2013)

Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, l'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi restanti tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

- a) divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della precedente lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai soli gruppi che hanno partecipato alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera b) per i quali le ultime divisioni di cui alla medesima lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi sopraindicati che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

§ 43.- Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza (art. 16, legge regionale statutaria n.1/2013, lett. f, § 35)

Nei casi previsti dal paragrafo 40, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

- a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai soli gruppi che hanno partecipato alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera b) per i quali le ultime divisioni di cui alla medesima lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi sopraindicati che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

§ 43 bis - Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste (artt. 14, 15 e 16 legge regionale statutaria n.1/2013). §§ 41, 42 e 43. Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, n. 3612/2015 - Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, n. 1041/2016 - Sentenza Cassazione civile, Sez unite, n. 6452/2016

La giurisprudenza citata ha evidenziato che le norme in esame, da un lato, disciplinano il riparto dei seggi in base al metodo del quoziente naturale, per cui: *"si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione"* [ai sensi della lett. a) degli artt. 14 e 15]; ed inoltre *"si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo"* [lett. b) delle medesime disposizioni]; mentre dall'altro lato i seggi non ripartiti (*"che rimangono ancora da attribuire"*) sono assegnati *"ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali"* [lett. c)].

Tale prescrizione non implica certamente la sommatoria dei resti con i voti residui, che costituiscono unità concettuali e giuridiche diverse.

Infatti, quest'ultima entità concettuale (i residui) è funzionale all'individuazione del quoziente e alla relativa assegnazione dei seggi al collegio unico regionale; i resti, invece, servono a stabilire in ordine decrescente l'assegnazione dei seggi rimanenti alla coalizione vincente (ex art.14) e perdente (ex art.15).

Gli art. 14 e 15 della legge elettorale in questione, infatti, fanno espresso riferimento ai resti quali prodotti dall'antecedente operazione aritmetica (la divisione) conclusa dai risultati e, quindi, non genericamente (anche o solo) ai voti c.d. residui o residuati perché mantenuti e non consumati per assegnazione di seggi (come nel caso di gruppi di liste incapienti rispetto ai quozienti di riferimento), categoria non coincidente con quella dei resti come sopra originati per progressive detrazioni di utilizzati quozienti interi di voti.

Quindi, i giudici hanno tratto le conclusioni affermando che il concorso al riparto dei seggi residui è riservato ai gruppi di liste che hanno a loro volta hanno partecipato al riparto in base al quoziente di coalizione, e che dunque erano in grado di fare valere dei *"resti"* per i seggi non ancora assegnati. Per contro - sempre secondo la Sezione - ai gruppi di lista che non avevano conseguito una cifra elettorale almeno corrispondente al quoziente tale ulteriore riparto era precluso proprio perché non erano in grado di fare valere dei *"resti"* per i seggi non ancora assegnati. A conferma di quanto ora rilevato, e per comodità espositiva, si riporta il passaggio motivazionale ora esaminato: *"il quoziente elettorale ottenuto per effetto delle operazioni compiute ai sensi degli artt. 14 e 15 L. R. cit., funge quale soglia di ingresso in consiglio regionale per poter avere un seggio e nulla ha a che vedere con i "resti", risultanti dalla verifica di quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra di voti di ciascuna lista della coalizione, con la conseguenza che le liste singole collegate alla coalizione che non hanno raggiunto il numero di voti validi sopra indicati (quoziente) non partecipano alla ripartizione dei seggi residui non avendo resti da commutare per la relativa operazione di assegnazione"*.

§ 44.- Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali (lett. g, h § 35)

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1/2013, procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

A tal fine procede a dividere la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Qualora, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui sopra, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base ai paragrafi precedenti, l'Ufficio procede a togliere, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria seguente, sub b.

Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:

- a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013;
- b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.

Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013, al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto, si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto (articolo 17, comma 7, legge regionale statutaria n.1/2013).

§ 45.- Riserva di un seggio per circoscrizione (art. 18, legge regionale statutaria 1/2013)

In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.

Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse l'Ufficio centrale regionale attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente detrae l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.

Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

§ 46.- Proclamazione dei consiglieri (lett. i, § 35)

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale statutaria n.1/2013, nel collegio unico regionale, attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:

- a) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- b) proclama eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

§ 47.- Surrogazioni (art. 20 Legge statutaria regionale 1/2013).

Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6 della legge regionale statutaria n.1/2013, e richiamate nel precedente paragrafo 44.

In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013 (paragrafo 43), o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17 (paragrafi 42, 44 e 43).

§ 48 - Esempio ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

(Art.13 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Le ipotesi che seguono sono state formulate a titolo meramente esemplificativo; il numero dei voti, delle liste e dei seggi, assunto come base dei calcoli, non ha alcuna attinenza con i possibili dati reali.

Si consideri il seguente caso:

Candidati alla carica di Presidente della Regione:

Candidato A
Candidato B
Candidato C

All'elezione del Consiglio regionale partecipano:

la Coalizione X collegata al candidato presidente A;
la Coalizione Y collegata al candidato presidente B;
il gruppo di liste non coalizzato Z collegato al candidato presidente C.

I candidati alla carica di Presidente della Regione hanno ottenuto i seguenti voti:

Candidato A = voti 518.204 pari al 49,79% del totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza della Regione
Candidato B = voti 467.210 pari al 44,89% del totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza della Regione
Candidato C = voti 55.325 pari al 5,32% del totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Totale dei voti validi (somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla Presidenza della Regione in tutte le circoscrizioni) = **1.040.739**

Le coalizione di gruppi di liste e il gruppo di liste non coalizzato hanno ottenuto i seguenti voti:

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 voti 199.257	Lista 8 voti 197.381	Lista 12 voti 52.385
Lista 2 voti 107.479	Lista 9 voti 183.744	
Lista 3 voti 82.543	Lista 10 voti 51.616	
Lista 4 voti 51.683	Lista 11 voti 37.409	
Lista 5 voti 37.870		
Lista 6 voti 19.718		
Lista 7 voti 9.957		
-----	-----	-----
Totale voti 508.507	Totale voti 470.180	Totale voti 52.385

PROCLAMAZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE

(Art.13 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Viene proclamato eletto Presidente della Regione il candidato **A**

Viene eletto consigliere regionale il candidato **B** alla Presidenza della Regione

SOGLIA DI SBARRAMENTO

(Artt. 1, c. 7, e 12 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Totale dei voti validi riportati da tutti i gruppi di liste a livello regionale = **1.031.072** (somma dei voti ottenuti da ciascuna coalizione di gruppi di liste e dal gruppo di liste non coalizzato)

Sbarramento 10% = 103.107

Sbarramento 5% = 51.554

Riepilogo dei voti delle coalizioni e del gruppo di liste non coalizzato:

La Coalizione X ottiene 508.507 voti pari al 49,32% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 470.180 voti pari al 45,60% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

Il Gruppo di liste non coalizzato Z ottiene 52.385 voti pari 5,08% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

Tutte le coalizioni e il gruppo di liste non coalizzato partecipano all'assegnazione dei seggi.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI E PREMIO DI MAGGIORANZA

(Art.13, commi. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Poiché il Candidato A proclamato Presidente della Regione ha ottenuto il 49,79% dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente, si assegna alla Coalizione X ad esso collegata il 60% dei seggi del Consiglio regionale, pari a 36 seggi.

I restanti 24 seggi sono ripartiti fra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, come si vedrà in seguito.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE DELLA COALIZIONE VINCENTE

(Art.14 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti 35 seggi spettanti alla coalizione alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza, sono attribuiti come segue: si determina preliminarmente il quoziente che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste della coalizione vincente per il numero dei seggi ad essa assegnati. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Coalizione X

Totale cifre elettorali dei gruppi di liste della coalizione vincente = 508.507

Seggi attribuiti alla coalizione vincente 35

Quoziente = 508.507: 35 = 14.528,77 = 14.528

I seggi vengono assegnati come segue:

Lista 1 voti 199.257: 14.528 = 13 seggi con il resto di 10.393– 1° maggior resto = Totale seggi 14

Lista 2 voti 107.477: 14.528 = 7 seggi con il resto di 5.783 –= Totale seggi 7

Lista 3 voti 82.543: 14.528 = 5 seggi con il resto di 9.903 – 2° maggior resto... = Totale seggi 6

Lista 4 voti 51.683: 14.528 = 3 seggi con il resto di 8.099– 4° maggior resto...= Totale seggi 4

Lista 5 voti 37.870: 14.528 = 2 seggi con il resto di 8.814 –3° maggior resto... = Totale seggi 3

Lista 6 voti 19.718: 14.528 = 1 seggi con il resto di 5.190 – = Totale seggi 1

Lista 7 voti 9.957: 14.528 = 0 seggi con il resto di 9.957 –.....= Totale seggi 0*

Totale seggi	quoziente pieno	31	con resti	4	totale	35
---------------------	-----------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

*Applicazione del disposto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3612/2015

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE ALTRE COALIZIONI E AL GRUPPO DI LISTE NON COALIZZATO

(Art.15 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Detratti i seggi spettanti al Presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i restanti 24 seggi si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi come in appresso indicato:

si determina preliminarmente il quoziente che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dalle altre coalizioni e gruppi di liste non coalizzati per il numero dei seggi restanti. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Totale cifre elettorali delle coalizioni e del gruppo di liste non coalizzato =

Coalizione Y cifra elettorale 470.180

Gruppo di liste non coalizzato Z...cifra elettorale 52.385

Totale (somma cifre elettorali)..... 522.565

Seggi restanti da attribuire: 24

Quoziente = 522.565 : 24 = 21.773,54 = 21.773

I seggi vengono assegnati come segue:

Coalizione Y

Lista 8 voti 197.381 : 21.773 = 9 seggi con il resto di 1.424 = Totale seggi 9

Lista 9 voti 183.774 : 21.773 = 8 seggi con il resto di 9.590 – 2° maggior resto = Totale seggi 9

Lista 10 voti 51.616 : 21.773 = 2 seggi con il resto di 8.070 = Totale seggi 2

Lista 11 voti 37.409 : 21.773 = 1 seggio con il resto di 15.636 – 1° maggior resto = Totale seggi 2

Totale seggi	quoziente pieno	20	con resti	2	totale	22
---------------------	-----------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 voti 52.385 : 21.773 = 2 seggi con il resto di 8.839 = Totale seggi 2

Totale seggi	quoziente pieno	2	con resti	0	totale	2
---------------------	-----------------	----------	-----------	----------	--------	----------

Totale seggi assegnati alle altre coalizioni e al gruppo di liste non coalizzato

Totale seggi	quoziente pieno	22	con resti	2	totale	24
---------------------	-----------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

(Art.17 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi, che nel caso sopra esposto coincidono con i gruppi di liste della Coalizione X (esclusa la lista 7), della Coalizione Y e del gruppo di liste non coalizzato Z.

Si determina preliminarmente il quoziente circoscrizionale che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.

In particolare:

Circoscrizione 1

Coalizione X

Lista 1 = voti 55.003
Lista 2 = voti 31.134
Lista 3 = voti 20.756
Lista 4 = voti 8.302
Lista 5 = voti 7.265
Lista 6 = voti 5.397
Lista 7 = -----

Totale voti 127.857

Coalizione Y

Lista 8 = voti 60.726
Lista 9 = voti 62.348
Lista 10 = voti 8.126
Lista 11 = voti 6.899

Totale voti 138.099

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 14.265

Totale voti 14.265

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 1 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 280.221

Seggi Circoscrizione 1 = 20+1= 21

Quoziente = 280.221 : 21 = 13.343,85 = 13.343

Numero seggi attribuiti alle liste:

Coalizione X

Lista 1 = voti 55.003	:	13.343	=	4 con il resto di 1.631
Lista 2 = voti 31.134	:	13.343	=	2 con il resto di 4.448
Lista 3 = voti 20.756	:	13.343	=	1 con il resto di 7.413
Lista 4 = voti 8.302	:	13.343	=	- con il resto di 8.302
Lista 5 = voti 7.265	:	13.343	=	- con il resto di 7.265
Lista 6 = voti 5.397	:	13.343	=	- con il resto di 5.397
Lista 7 = -----	:	-----	=	-----

Coalizione Y

Lista 8 = voti 60.726	:	13.343	=	4 con il resto di 7.354
Lista 9 = voti 62.348	:	13.343	=	4 con il resto di 8.970
Lista 10 = voti 8.126	:	13.343	=	- con il resto di 8.126
Lista 11 = voti 6.899	:	13.343	=	- con il resto di 6.899

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 14.265	:	13.343	=	1 con il resto di 922
------------------------	---	--------	---	-----------------------

Circoscrizione 2

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 = voti 31.134	Lista 8 = voti 30.050	Lista 12 = voti 7.713
Lista 2 = voti 15.530	Lista 9 = voti 26.064	
Lista 3 = voti 15.604	Lista 10 = voti 6.899	
Lista 4 = voti 7.265	Lista 11 = voti 6.286	
Lista 5 = voti 6.227		
Lista 6 = voti 4.150		
Lista 7 = -----		
Totale voti 79.910	Totale voti 69.299	Totale voti 7.713

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 2 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 156.922

Seggi Circoscrizione 2 = 12 + 1 = 13

Quoziente = 156.922: 13 = 12.070,92 = 12.070

Numero seggi attribuiti alle liste:

Coalizione X

Lista 1 = voti 31.134	:	12.070	=	2	con il resto di 6.944
Lista 2 = voti 15.530	:	12.070	=	1	con il resto di 3.460
Lista 3 = voti 15.604	:	12.070	=	1	con il resto di 3.534
Lista 4 = voti 7.265	:	12.070	=	-	con il resto di 7.265
Lista 5 = voti 6.227	:	12.070	=	-	con il resto di 6.227
Lista 6 = voti 4.150	:	12.070	=	-	con il resto di 4.150
Lista 7 = -----	:	-----	=	-	-----

Coalizione Y

Lista 8 = voti 30.050	:	12.070	=	2	con il resto di 5.910
Lista 9 = voti 26.064	:	12.070	=	2	con il resto di 1.924
Lista 10 = voti 6.899	:	12.070	=	-	con il resto di 6.899
Lista 11 = voti 6.286	:	12.070	=	-	con il resto di 6.286

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 7.713	:	12.070	=	-	con il resto di 7713
-----------------------	---	--------	---	---	----------------------

Circoscrizione 3

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 32.172	Lista 8 24.837	Lista 12 6.873
Lista 2 15.048	Lista 9 23.202	
Lista 3 11.935	Lista 10 6.541	
Lista 4 6.746	Lista 11 4.702	
Lista 5 4.659		
Lista 6 3.320		
Lista 7 -----		
Totale 73.880	Totale 59.282	Totale 6.873

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 3 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 140.035

Seggi Circoscrizione 3 = 6 + 1 = 7

Quoziente = 140.035 : 7 = 20.005 = 20.005

Numero seggi attribuiti alle liste:

Coalizione X

Lista 1 = voti 32.172	:	20.005	=	1	con il resto di	12.167
Lista 2 = voti 15.048	:	20.005	=	-	con il resto di	15.048
Lista 3 = voti 11.935	:	20.005	=	-	con il resto di	11.935
Lista 4 = voti 6.746	:	20.005	=	-	con il resto di	6.746
Lista 5 = voti 4.659	:	20.005	=	-	con il resto di	4.659
Lista 6 = voti 3.320	:	20.005	=	-	con il resto di	3.320
Lista 7 = -----	:	-----	=	-	-----	-----

Coalizione Y

Lista 8 = voti 24.837	:	20.005	=	1	con il resto di	4.832
Lista 9 = voti 23.202	:	20.005	=	1	con il resto di	3.197
Lista 10 = voti 6.541	:	20.005	=	-	con il resto di	6.541
Lista 11 = voti 4.702	:	20.005	=	-	con il resto di	4.702

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 6.873	:	20.005	=	-	con il resto di	6.873
-------------------------	---	--------	---	---	-----------------	-------

Circoscrizione 4

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 = voti 19.718	Lista 8 = voti 22.486	Lista 12 = voti 6.226
Lista 2 = voti 13.491	Lista 9 = voti 20.033	
Lista 3 = voti 7.784	Lista 10 = voti 8.688	
Lista 4 = voti 7.472	Lista 11 = voti 6.030	
Lista 5 = voti 6.746		
Lista 6 = voti 1.972		
Lista 7 = -----		
Totale voti 57.183	Totale voti 57.237	Totale voti 6.226

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 4 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 120.646

Seggi Circoscrizione 3 = 6 + 1 = 7

Quoziente = 120.646 : 7 = 17.235,14 = 17.235

Numero seggi attribuiti alle liste:

Coalizione X			
Lista 1 = voti 19.718	:	17.235	= 1 con il resto di 2.483
Lista 2 = voti 13.491	:	17.235	= - con il resto di 13.491
Lista 3 = voti 7.784	:	17.235	= - con il resto di 7.784
Lista 4 = voti 7.472	:	17.235	= - con il resto di 7.472
Lista 5 = voti 6.746	:	17.235	= - con il resto di 6,746
Lista 6 = voti 1.972	:	17.235	= - con il resto di 1.972
Lista 7 = -----	:	-----	= - -----

Coalizione Y

Lista 8 = voti 22.486	:	17.235	= 1 con il resto di 5.251
Lista 9 = voti 20.033	:	17.235	= 1 con il resto di 2.798
Lista 10 = voti 8.688	:	17.235	= - con il resto di 8.688
Lista 11 = voti 6.030	:	17.235	= - con il resto di 6.030

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 6.226	:	17.235	= - con il resto di 6.226
-----------------------	---	--------	---------------------------

Circoscrizione 5

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizz.Z
Lista 1 = voti 61.230	Lista 8 = voti 59.282	Lista 12 = voti 17.308
Lista 2 = voti 32.274	Lista 9 = voti 52.127	
Lista 3 = voti 26.464	Lista 10 = voti 21.362	
Lista 4 = voti 21.898	Lista 11 = voti 13.492	
Lista 5 = voti 12.973		
Lista 6 = voti 4.878		
Lista 7 = ---- -		
Totale voti 159.717	Totale voti 146.263	Totale voti 17.308

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 5 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 323.288

Seggi Circoscrizione 5 = 15 + 1 = 16

Quoziente = 323.288 : 16 = 20.205,5 = 20.205

Numero seggi attribuiti alle liste:

Coalizione X

Lista 1 = voti 61.230	:	20.205	=	3 con il resto di	615
Lista 2 = voti 32.274	:	20.205	=	1 con il resto di	12.069
Lista 3 = voti 26.464	:	20.205	=	1 con il resto di	6.259
Lista 4 = voti 21.898	:	20.205	=	1 con il resto di	1.693
Lista 5 = voti 12.973	:	20.205	=	- con il resto di	12.973
Lista 6 = voti 4.878	:	20.205	=	- con il resto di	4.878
Lista 7 = ---- -	:	-----	=	- -----	-----

Coalizione Y

Lista 8 = voti 59.282	:	20.205	=	2 con il resto di	18.872
Lista 9 = voti 52.127	:	20.205	=	2 con il resto di	11.717
Lista 10 = voti 21.362	:	20.205	=	1 con il resto di	1.157
Lista 11 = voti 13.492	:	20.205	=	- con il resto di	13.492

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 = voti 17.308	:	20.205	=	- con il resto di	17.308
------------------------	---	--------	---	-------------------	--------

RIEPILOGO SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER GRUPPI DI LISTA

	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale seggi attribuiti l.r. stat. 1/2013 art.17 c.2 e 3	Seggi spettanti l.r. stat. 1/2013 artt. 13 e 14	Restano da assegnare seggi l.r. stat. 1/2013 art. 17 c.5, lett. a)
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
Coalizione X	LISTA 1	4	2	1	1	3	11	14	3
	LISTA 2	2	1			1	4	7	3
	LISTA 3	1	1			1	3	6	3
	LISTA 4					1	1	4	3
	LISTA 5							3	3
	LISTA 6							1	1
	LISTA 7							0	1
	TOTALE	7	4	1	1	5	19	35	16

Seggi spettanti ai gruppi di liste della Coalizione X = 35

Restano, quindi, da assegnare complessivamente 16 seggi

	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale seggi attribuiti l.r. stat. 1/2013 art.17 c.2 e 3	Seggi spettanti l.r. stat. 1/2013 art.13 e 15	Restano da assegnare seggi l.r. stat. 1/2013 art.17 c.5 lett. a)
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
Coalizione Y	LISTA 8	4 -1 = 3*	2	1	1	2	9	9	-
	LISTA 9	4 -1 = 3*	2	1	1	2	9	9	-
	LISTA 10					1	1	2	1
	LISTA 11							2	2
	TOTALE	8 -2 = 6	4	2	2	5	19	22	3

(*) Poiché il numero totale dei seggi attribuiti supera il numero di quelli spettanti alla coalizione in base agli art.13 e 15 della legge statutaria n.1/2013 si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna (art.17, comma 4, legge regionale stat. n.1/2013)

Seggi spettanti ai gruppi di liste della Coalizione Y = 22

Restano, quindi, da assegnare complessivamente 3 seggi

Gruppo di liste non coalizzato Z	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale seggi attribuiti l.r. stat. 1/2013 art.17 c.2 e 3	Seggi spettanti l.r. stat. 1/2013 art.13,14 e 15	Restano da assegnare seggi l.r. stat. 1/2013 art.17 c.5 lett. a)
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
	LISTA 12	1							
TOTALE	1					1	2	1	

Seggi spettanti ai gruppi di liste non coalizzato Z = 2

Restano, quindi, da assegnare 1 seggio

Per l'assegnazione dei seggi restanti si applica l'art.17, comma 5, della legge statutaria n.1/2013.

Una volta determinato il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste come sopra riportato, si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la seguente graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

Coalizione X					
Lista	Circoscrizione	Voti residui	Quoziente circoscrizionale	Percentuale voti residui ordine decrescente	Seggi
Lista 1	Circ. 3	12.167	20.005	60,82	1° seggio
	Circ. 2	6.944	12.070	57,53	2° seggio
	Circ. 4	2.483	17.235	14,41	3° seggio
	Circ. 1	1.631	13.343	12,22	
	Circ. 5	615	20205	3,04	
					Totale lista
Lista 2	Circ. 4	13.491	17.235	78,28	1° seggio
	Circ. 3	15.048	20.005	75,22	2° seggio
	Circ. 5	12.069	20.205	59,73	3° seggio
	Circ. 1	4.448	13.343	33,34	
	Circ. 2	3.460	12.070	28,67	
					Totale lista
Lista 3	Circ. 3	11.935	20.005	59,66	1° seggio
	Circ. 1	7.413	13.343	55,56	2° seggio
	Circ. 4	7.784	17.235	45,16	3° seggio
	Circ. 5	6.259	20.205	30,98	
	Circ. 2	3.534	12.070	29,28	
					Totale lista
Lista 4	Circ. 1	8.302	13.343	62,22	1° seggio
	Circ. 2	7.265	12.070	60,19	2° seggio
	Circ. 4	7.472	17.235	43,35	3° seggio
	Circ. 3	6.746	20.005	33,72	
	Circ. 5	1.693	20.205	8,38	
					Totale lista
Lista 5	Circ. 5	12.973	20.205	64,21	1° seggio
	Circ. 1	7.265	13.343	54,45	2° seggio
	Circ. 2	6.227	12.070	51,59	3° seggio
	Circ. 4	6.746	17.235	39,14	
	Circ. 3	4.659	20.005	23,29	
					Totale lista
Lista 6	Circ. 1	5.397	13.343	40,45	1° seggio
	Circ. 2	4.150	12.070	34,38	
	Circ. 5	4.878	20.205	24,14	
	Circ. 3	3.320	20.005	16,60	
	Circ. 4	1.972	17.235	11,44	
					Totale lista
Lista 7	Circ. 1	-----	-----	-----	-----
	Circ. 2	-----	-----	-----	-----
	Circ. 5	-----	-----	-----	-----
	Circ. 3	-----	-----	-----	-----
	Circ. 4	-----	-----	-----	-----
					Totale lista
Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, lett. b), della l. r. stat.n.1/2013					16 SEGGI

Coalizione Y					
Lista	Circoscrizione	Voti residui	Quoziente circoscrizionale	Percentuale voti residui ordine decrescente	Seggi
Lista 8	Circ. 5	18.872	20.205	93,40*	*Non assegnabile in quanto i seggi spettanti alla lista sono stati tutti assegnati
	Circ. 1	7.354	13.343	55,12	
	Circ. 2	5.910	12.070	48,96	
	Circ. 4	5.251	17.235	30,47	
	Circ. 3	4.832	20.005	24,15	
					Totale lista
Lista 9	Circ. 1	8.970	13.343	67,23*	*Non assegnabile in quanto i seggi spettanti alla lista sono stati tutti assegnati
	Circ. 5	11.717	20.205	57,99	
	Circ. 4	2.798	17.235	16,23	
	Circ. 3	3.197	20.005	15,98	
	Circ. 2	1.924	12.070	15,94	
					Totale lista
Lista 10	Circ. 1	8.126	13.343	60,90	1° seggio
	Circ. 2	6.899	12.070	57,16	
	Circ. 4	8.688	17.235	50,41	
	Circ. 3	6.541	20.005	32,70	
	Circ. 5	1.157	20.205	5,73	
				Totale lista	1 seggio
Lista 11	Circ. 5	13.492	20.205	66,78	1° seggio
	Circ. 2	6.286	12.070	52,08	2° seggio
	Circ. 1	6.899	13.343	51,71	
	Circ. 4	6.030	17.235	34,99	
	Circ. 3	4.702	20.005	23,50	
				Totale lista	2 seggi
Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, lett. b), della l. r. stat.n.1/2013					3 SEGGI

Gruppo di liste non coalizzato Z					
Lista	Circoscrizione	Voti residui	Quoziente circoscrizionale	Percentuale voti residui ordine decrescente	Seggi
Lista 12	Circ. 5	17.308	20.205	85,66	1° seggio
	Circ. 2	7.713	12.070	63,90	
	Circ. 4	6.226	17.235	36,12	
	Circ. 3	6.873	20.005	34,36	
	Circ. 1	922	13.343	6,91	
				Totale lista	1 seggio
Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, lett. b), della l. r. stat.n.1/2013					1 SEGGIO

Si assegna al candidato **B**, che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto, il seggio della lista 11 nella Circoscrizione 2, quale ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate (Coalizione **Y**).

Si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale compiendo le seguenti operazioni:

- a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali (a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista);
- b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

§ 49 - Esempi ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

(Art.13, comma 5, e art.16 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Le ipotesi che seguono sono state formulate, a titolo meramente esemplificativo, per il caso in cui la percentuale di voti ottenuti dal Presidente proclamato eletto sia inferiore al 25%. Il numero dei voti, delle liste e dei seggi, assunto come base dei calcoli, non ha alcuna attinenza con i possibili dati reali.

Si consideri il seguente caso:

Candidati alla carica di Presidente della Regione:

Candidato A
Candidato B
Candidato C
Candidato D
Candidato E

All'elezione del Consiglio regionale partecipano:

la Coalizione X collegata al Candidato presidente A;
la Coalizione Y collegata al candidato presidente B;
il gruppo di liste non coalizzato H collegato al candidato presidente C;
la Coalizione K collegata al Candidato presidente D;
la Coalizione J collegata al Candidato presidente E.

Hanno ottenuto i seguenti voti:

Candidato A = voti 218.125 pari al 21,58% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato B = voti 198.213 pari al 19,61% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato C = voti 225.841 pari al 22,34% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato D = voti 200.958 pari al 19,88% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato E = voti 167.758 pari al 16,59% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascun candidato alla Presidenza della Regione in tutte le circoscrizioni) = **1.010.895**

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 voti 40.512	Lista 8 voti 79.456	Lista 12 voti 225.841
Lista 2 voti 13.820	Lista 9 voti 48.765	
Lista 3 voti 57.987	Lista 10 voti 33.294	
Lista 4 voti 28.345	Lista 11 voti 37.555	
Lista 5 voti 35.768		
Lista 6 voti 8.458		
Lista 7 voti 32.695		
-----	-----	-----
Totale voti 217.585	Totale voti 199.070	Totale voti 225.841
Coalizione K	Coalizione J	
Lista 13 voti 47.891	Lista 18 voti 85.675	
Lista 14 voti 62.314	Lista 19 voti 43.262	
Lista 15 voti 22.514	Lista 20 voti 33.218	
Lista 16 voti 28.453		
Lista 17 voti 38.768		
-----	-----	
Totale voti 199.940	Totale voti 162.155	

SOGLIA DI SBARRAMENTO

(Artt. 1, c. 7, e 12 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Totale dei voti riportati da tutti i gruppi di liste a livello regionale = **1.004.591**

Sbarramento 10% = 100.459

Sbarramento 5% = 50.230

Tutte le coalizioni e il gruppo di liste non coalizzato partecipano all'assegnazione dei seggi.

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascuna coalizione di gruppi di liste e dal gruppo di liste non coalizzato) = **1.004.591**

Riepilogo voti coalizioni e gruppo di liste non coalizzato:

La Coalizione X ottiene 217.585 voti pari al 21,66% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 199.070 voti pari al 19,82% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

Il Gruppo di liste non coalizzato H ottiene 225.841 voti pari 22,48% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione K ottiene 199.940 voti pari al 19,90% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 162.155 voti pari al 16,14% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

PROCLAMAZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE

(Art.13 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

Viene proclamato eletto Presidente della Regione il candidato **C**

Viene eletto consigliere regionale il candidato **A** alla presidenza della Regione

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

(Art.13 legge regionale statutaria n.1/2013)

Poiché nessuno dei candidati alla Presidenza della Regione ha ottenuto la percentuale minima del 25% dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente, necessaria per ottenere il premio di maggioranza, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto, come previsto dall'art. 13, comma 5, della legge regionale statutaria n.1/2013

RIPARTIZIONE DEI SEGGI SENZA PREMIO DI MAGGIORANZA

(Art.16 legge regionale statutaria n.1/2013)

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti 59 seggi sono attribuiti come segue:

si calcola il quoziente regionale che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite da tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59.

Si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto e il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

Quindi i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni anzidette hanno dato maggiori resti.

Totale cifre elettorali dei gruppi di liste = 1.004.591

Seggi da ripartire 59

Quoziente = 1.004.591: 59 = 17.026,97

I seggi vengono assegnati come segue:

Coalizione X

Lista 1 voti 40.512: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 6.458 = 12° maggior resto = Totale seggi 2

Lista 2 voti 13.820: 17.026,97 = 0 seggi con il resto di 13.820 = -----* = Totale seggi 0

Lista 3 voti 57.987: 17.026,97 = 3 seggi con il resto di 6.906 = 11° maggior resto = + 1 Totale seggi 4

Lista 4 voti 28.345: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 11.318 = 8° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

Lista 5 voti 35.768: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 1.714 = 17° maggior resto = Totale seggi 2

Lista 6 voti 8.458: 17.026,97 = 0 seggio con il resto di 8.458 = -----* = Totale seggi 0

Lista 7 voti 32.695: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 15.668 = 3° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

Seggi interi: 9 - Seggi voti residui 3 - Totale seggi 12

*Applicazione del disposto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3612/2015

Coalizione Y

Lista 8 voti 79.456: 17.026,97 = 4 seggi con il resto di 11.348 = 7° maggior resto = + 1 Totale seggi 5

Lista 9 voti 48.765: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 14.711 = 4° maggior resto = + 1 Totale seggi 3

Lista 10 voti 33.294: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 16.267 = 1° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

Lista 11 voti 37.555: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 3.501 = 16° maggior resto = Totale seggi 2

Seggi interi: 9 - Seggi voti residui 3 - Totale seggi 12

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 12 voti 225.841:17.026,97 = 13 seggi con il resto di 4.490 - 15° maggior resto Totale seggi 13

Seggi interi: 13 - Seggi voti residui 0 - Totale seggi 13

Coalizione K

Lista 13 voti 47.891: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 13.837 = 5° maggior resto = + 1 Totale seggi 3

Lista 14 voti 62.314: 17.026,97 = 3 seggi con il resto di 11.233 = 9° maggior resto = + 1 Totale seggi 4

Lista 15 voti 22.514: 17.026,97 = 1 seggi con il resto di 5.487 = 13° maggior resto = Totale seggi 1

Lista 16 voti 28.453: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 11.426 = 6° maggior resto = +1 Totale seggi 2

Lista 17 voti 38.768: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 4.714 = 14° maggior resto = Totale seggi 2

Seggi interi: 9 - Seggi voti residui 3 - Totale seggi 12

Coalizione J

Lista 18 voti 85.675: 17.026,97 = 5 seggi con il resto di 540 - 18° maggior resto = Totale seggi 5

Lista 19 voti 43.262: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 9.208 - 10° maggior resto = +1 Totale seggi 3

Lista 20 voti 33.218: 17.026,97 = 1 seggi con il resto di 16.191 - 2° maggior resto = +1 Totale seggi 2

Seggi interi: 8 - Seggi voti residui +2 - Totale seggi 10

Riepilogo

Totale seggi interi 48 - Totale seggi voti residui 11 - Totale Gen. 59

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Stabiliti i seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste, per l'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali si procede con le stesse operazioni di cui all'esempio precedente, sotto la rubrica "Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali", al quale si rimanda.